	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
Servizio sport	sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19

CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 6, commi da 194 a 197, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024 – 2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per la realizzazione del progetto sportivo denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere" nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025"

In Trieste/Udine, l'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 04 (quattro) del mese di dicembre

Intervengono

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata da ANNA DEL BIANCO, nato a Gorizia il 12/10/1968, codice fiscale DLBNN68R52E098V, domiciliato per la carica in Trieste in via Milano n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCHE** con sede in Piazzale Repubblica Argentina c/o Stadio Friuli Dacia Arena, n. 3, 33010, Udine (UD), codice fiscale 00855871000, rappresentata da GIANCARLO BLASIG, giusta procura speciale del 03/12/2024, nato a Udine, il 11/04/1957, codice fiscale BLSGCR57D11L483K, domiciliato per la carica presso la sede del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce;

Premesso che

1. l'articolo 6, comma 194, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024 – 2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), prevede il finanziamento di specifici progetti sportivi connessi all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025;
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 195 della legge regionale 7/2024, sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 194 gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:
 - a) Comitato regionale del CONI FVG;
 - b) Comitati regionali delle Federazioni Sportive Nazionali del Comitato Olimpico nazionale (CONI), operanti a livello regionale;
 - c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - d) Sport & Salute S.p.A;
3. il comma 196 del medesimo articolo 6 della legge regionale 7/2024, ai sensi del quale "Ai fini della stipula delle convenzioni, i progetti di cui al comma 194 sono presentati al Servizio competente in materia di sport. Ai finanziamenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni

in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui agli articoli 9 e 39 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.;

4. che al capitolo di spesa 69147 del Bilancio 2024 risultano disponibili risorse adeguate, da destinarsi al finanziamento della convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 6, commi da 194 a 197, della legge regionale 7/2024;

5. il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce con nota GRFVG-GEN-2024-0737545/A di data 25/11/2024, come integrata con GRFVG-GEN-742946-A del 27/11/2024, ha candidato per il finanziamento previsto dall'articolo 6, comma 194 e seguenti, della legge regionale 7/2024, il progetto denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere", che prevede l'organizzazione dell'evento sportivo a carattere transfrontaliero nel 2025;

6. la spesa complessiva per la realizzazione del progetto "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere" ammonta a 25.000 euro e che il contributo richiesto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a 25.000 euro;

7. si riscontra piena rispondenza del progetto proposto dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce alle finalità dell'articolo 6, commi da 194 a 197 della legge regionale 7/2024, in vista dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025". Go! 2025".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1800 del 29/11/2024 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce per la realizzazione del progetto denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere", che prevede l'organizzazione del progetto sportivo a carattere transfrontaliero da svolgersi nel corso del 2025, nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025";

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Capo I - riconoscimento e programmazione

Articolo 1 finalità

1. La Regione riconosce la validità e fa proprie, condividendole, le finalità del progetto denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere", che prevede l'organizzazione del progetto sportivo a carattere transfrontaliero organizzato dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce a Gorizia nel 2025, nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

Articolo 2 oggetto

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi da 194 a 197, della legge regionale 7/2024, le modalità di svolgimento del procedimento contributivo attinente la realizzazione del progetto denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere", presentato dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce;

Articolo 3 progetto

1. Le attività progettuali proposte dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce vengono finanziate mediante la presentazione di apposita Scheda Progetto e del Piano finanziario, come definito dal successivo comma 2.

2. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, presenta la Scheda Progetto e il Piano finanziario relativi all'evento denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere", che deve essere approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di sport.
3. Il Direttore di servizio competente in materia di sport può indicare al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, modifiche, correzioni e integrazioni al testo della Scheda progetto e del Piano finanziario, subordinando eventualmente la sua approvazione all'accoglimento di tali indicazioni. Il Piano finanziario è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e, relativamente alle spese, in coerenza, per quanto compatibili, alle previsioni di cui agli articoli 9 e 39 del decreto del Presidente della Regione n. 201/2016;
4. Il progetto è approvato subordinatamente alla verifica della corrispondenza fra le tipologie di spesa ivi previste con quelle ammesse dall'articolo 5 della convenzione.
5. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce e la Regione nel corso dell'anno possono proporre modifiche o integrazioni al progetto, che devono essere approvate con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sport.

Capo II - erogazione del finanziamento regionale e rendicontazione

Articolo 4 previsioni di spesa

1. La Regione nei limiti previsti dallo stanziamento annuale di bilancio o da altra norma regionale, concorrerà, con un finanziamento dedicato pari a euro 25.000,00 ai costi evidenziati nel Piano finanziario approvato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sport, per la realizzazione del progetto denominato "Let's GO!2025: Lanciamo un Futuro senza frontiere".
2. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce si assume l'obbligo di assicurare l'integrale realizzazione del progetto approvato, coprendo i costi eccedenti la quota del finanziamento assegnato dalla Regione, mediante l'utilizzo di fondi propri o di fondi provenienti da enti pubblici ovvero da sponsor privati.

Articolo 5 spese ammissibili

1. Ai finanziamenti, si applicano, ove compatibili le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui agli articoli 9 e 39 del d.p.reg. 201/2016, e precisamente:
 - a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;
 - b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;
 - c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;
 - d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
 - e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
 - f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
 - g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
 - i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

Articolo 6 spese non ammissibili

1. Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

- b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari, in particolare quali interessi passivi o sopravvenienze passive.
2. Sono escluse, altresì, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

Articolo 7 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

Articolo 8 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, tiene a disposizione del Servizio sport, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.
2. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di rendere riconoscibili le realtà sportive del territorio regionale, il beneficiario è tenuto a utilizzare su tutto il materiale promozionale concernente il progetto finanziato, oltre al logo istituzionale della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Marchio collettivo "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA", come previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale 23/2021 e il logo GO!2025.

Articolo 9 concessione ed erogazione del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale è concesso, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla base del progetto approvato di cui all'articolo 3; l'erogazione dell'incentivo è disposta su richiesta dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce per un importo corrispondente al 100 per cento di quanto concesso entro trenta giorni dall'approvazione della Scheda Progetto e del Piano finanziario.

Articolo 10 rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti con il finanziamento di cui alla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, le spese sostenute dalla data di presentazione della Scheda progetto e del Piano finanziario.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, presenta entro il termine del 31 dicembre 2025, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa.

4. Alla rendicontazione delle spese è allegata una relazione consuntiva dell'attività svolta dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, con riferimento al progetto approvato.

5. Le spese sono rendicontate per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo in misura pari alla somma rendicontata e ammissibile.

Capo III - norme finali

Articolo 11 durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025.

2. La convenzione si risolve comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.

3. Alla scadenza della convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e non ancora concluse, sorte in forza della convenzione.

Articolo 12 risoluzione anticipata della convenzione

1. La convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.

Articolo 13 responsabilità verso terzi

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.

2. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce, solleva espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.

Articolo 14 registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Essa diviene impegnativa per le parti dalla data della sua sottoscrizione. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Bocce.

Articolo 15 contenzioso

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Articolo 16 privacy

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente.

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.

e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

Il trattamento di dati è effettuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione competente in materia di cultura. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il trattamento dei dati personali è escluso quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni o del responsabile del procedimento, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'Ente pubblico o dell'associazione.

Specifiche finalità, relative a singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell'ambito dei relativi procedimenti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità perseguite, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle medesime finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5. Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6. Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e alla rettifica o cancellazione degli stessi o alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 17 rinvio a norme regionali


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Trieste, data del protocollo

per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

dott.ssa Anna Del Bianco
(sottoscritto digitalmente)

per Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
della Federazione Italiana Bocce

Giancarlo Blasig


Allegati

- 1 – Procura speciale a Giancarlo Blasig
- 2 – Documento riconoscimento Giancarlo Blasig